

lité alléguée par le demandeur. Dans sa réponse du fond, par contre, de même que dans sa duplique, il a nié catégoriquement cette prétendue qualité et conclu en conséquence au rejet de la demande pour défaut de vocation chez le demandeur. Il ne peut donc être affirmé avec fondement que l'Etat de Berne ait fait au sujet et dans le présent procès un aveu quelconque impliquant la reconnaissance juridique de la qualité de sieur Keller comme dénonciateur.

5° Mais si le demandeur ne peut, d'après ce qui précède, être envisagé comme le « dénonciateur » des délits et contraventions, à raison desquels la Chambre de police du canton de Berne a frappé d'amende les sieurs Béguin, Tilliot et Apothéloz, il est évident qu'il n'a pas qualité non plus pour prétendre à la part de ces amendes qui serait revenue, cas échéant, en vertu de la loi sur l'ohmgeld de 1841 (art. 21), au vrai dénonciateur des dits délits et contraventions, et sa demande doit être écartée de ce chef, sans qu'il faille rechercher ultérieurement si elle se justifie ou ne se justifie pas au fond.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral  
prononce :

La demande est rejetée.



## A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

### ARRÊTS DE DROIT PUBLIC



Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.



I. Rechtsverweigerung. — Dénî de justice.

64. *Sentenza del 19 luglio 1890 nella causa Bertoni.*

A. Nel numero 23 del giornale *il Dovere*, che si pubblica a Locarno, vedeva la luce, sotto l'otto febbraio 1889, un articolo intitolato : « la Giustizia in fatto di imposte » del tenore seguente :

« *Villan grida e villan paga !*

» In queste 5 parole sta rinchiusa tutta la giustizia in fatto di imposte. E per fare che sia sempre così, si ha cura di comporre l'*Ufficio di Revisione* e la *Commissione cantonale d'imposta* tutti di conservatori, escluso ogni controllo liberale. Come si fanno le *revisioni* e come si giudicano i ricorsi è cosa abbastanza conosciuta. Ne volete un esempio ?

» C'è a Bellinzona un certo consigliere ricco e straricco, più prete dei preti, il cui maggior fastidio è quello di pensare alle innumerevoli sue polizze, e ciò specialmente in tempo di elezioni, quando un avviso bonale in dolce e

» brusco ai poveri votanti del Circolo del Ticino può far mi-  
» racoli... Non so se mi spiego.

» Ebbene ci assicurano che questo anno, nelle tabelle  
» d'imposta in esazione, *gli furono d'un colpo diminuiti*  
» *80 mila franchi sulla sostanza e 3700 franchi sulla ren-*  
» *dità.* Una bagatella, come tutti possono vedere.

» I paesani del Circolo del Ticino ne saranno felici. È vero  
» che le loro vigne vanno peggio tutti gli anni, è vero che le  
» loro case sono ipotecate, è vero che stentano a pagare gli  
» interessi dovuti al signor Consigliere, è vero che con tutto  
» ciò le loro imposte invece di diminuire crescono, ma in  
» compenso quel povero consigliere ha trovato giustizia, lui.  
» Dunque, diranno quei paesani, se l'imposta cresce pei po-  
» veri, diminuisce poi pei ricchi, e quindi *pace-pagato.*

» Ed ora lo Stato vorrà perdere l'imposta finora percepita  
» su quei 80 mila franchi di sostanza e 3700 di rendita ?

» Oibò ! Lo Stato non ci perderà un centesimo. Vuol dire  
» che quegli 80 000 franchi saranno ripartiti a carico di  
» altri contribuenti. Vuol dire che quei 3700 franchi saranno  
» messi al collo dei poveri, cento ad uno, duecento all'altro,  
» finchè la perdita sarà saldata. Io la vedo così, e voi ?...

» Jeri raccontavo questo fatto ad un mio vicino che è  
» una mala lingua, ed egli mi ha risposto che forse la diffe-  
» renza d'imposta su quei 80 000 franchi di sostanza e 3700  
» di rendita, a quest'ora era già entrata in un'altra cassa,  
» destinata al 3 di marzo. Io gli ho risposto che questi giu-  
» dizi temerari non stanno bene, e non bisogna dirli. Ma è  
» testardo il mio vicino.

» Io intanto prego tutti gli amici della giustizia a tener  
» d'occhio le tabelle d'imposta ora in esazione (tutti hanno  
» diritto di vederle nel proprio Comune), e se vi scoprono  
» delle porcherie, di farcelo sapere mediante lettera confi-  
» denziale indirizzata al *giornale il Dovere a Locarno.* Queste  
» saranno tenute segrete ; soltanto, colle indicazioni in esse  
» contenute sarà indagata la verità e saranno fatte conoscere  
» *a tempo e luogo* le ingiustizie che si fanno a profitto dei  
» pesci grossi.

» B. B. »

B. Con decreto del giorno dopo, il Consiglio di Stato del  
cantone Ticino,

« visto che l'articolo stesso contiene ingiurie e calunnie a  
» danno di un membro del Consiglio di Stato, il signor diret-  
» tore del dipartimento delle Finanze, presidente della Com-  
» missione d'imposta cantonale ;  
» visti gli art. 8, 9 e 26 della legge 13 giugno 1834 sulla  
» libertà della stampa ; »

risolve : « di trasmettere il numero del *Dovere* di cui sopra  
» al procuratore pubblico sostituto, signor avvocato G. B. Vo-  
» lonterio in Locarno, invitandolo a promuovere un'azione  
» penale, in conformità della legge, ed a curare che la mede-  
» sima *proceda colla massima sollicitudine.* »

C. Fattosi luogo dall'Istruttore giudiziario alla relativa in-  
chiesta come di legge, l'avvocato Brenno Bertoni gli rivolgeva  
da Lottigna, sotto la data del 13 d° febbraio, un ufficio così  
concepito :

« Le comunico che l'autore dell'articolo del *Dovere*, « la  
» Giustizia in fatto di imposte, » incriminato dal lodevole go-  
» verno ticinese, come alla notizia data nell' odierno N° 26  
» dello stesso giornale, sono io sottoscritto. Assumo piena-  
» mente la responsabilità di quanto ho scritto in tema d'im-  
» poste, e sono pronto a rispondere avanti i tribunali. Con  
» ciò mi pare si possa ritener chiusa l'istruttoria e non mi  
» rimane altro che sollecitare una pronta soluzione, la quale  
» desidererei avvenisse prima del 3 di marzo prossimo, per la  
» semplice ragione che se io devo essere condannato alla pri-  
» gione per aver detto e scritto che le istituzioni ticinesi *in*  
» *fatto* d'imposta favoriscono più il ricco che il povero, e le  
» imposte pesano più sul povero che sul ricco, è bene che  
» ciò avvenga prima dei comizi per l'elezione dei rappre-  
» sentanti del popolo. »

Nel suo costituito davanti al prefato Istruttore giudiziario,  
lo stesso avvocato Bertoni dichiarò, il 16 febbraio : essere  
pronto a fare la prova dell'unico fatto affermato nel surriferito  
articolo, che cioè ad un cittadino furono diminuiti 80 000 fran-  
chi sulla sostanza e 3700 franchi sulla rendita.

D. Accogliendo il concorde preavviso dell'Istruttore giudiziario e del pubblico Procuratore, la Camera di Accusa, « riservata l'azione in via solidale, per le spese, danni e conseguenze verso l'editore e lo stampatore del giornale *il Dovere*, » decretava il 5 marzo successivo :

« Bertoni Brenno fu Ambrogio, da Lottigna, d'anni 28, » celibe, avvocato e notaio, è posto in istato di accusa avanti » il tribunale distrettuale di Locarno, siccome prevenuto col- » pevole d'ingiuria, calunnia, diffamazione e libello famoso a » danno del consigliere di Stato, direttore delle Finanze, av- » vocato Pietro Regazzi, nella qualità di presidente della » Commissione d'imposta cantonale, mediante la pubblica- » zione dell'articolo apparso sul N° 23 del giornale *il Dovere*, » che comincia colle parole : Villan grida, villan paga, ecc. »

E. Apertisi i dibattimenti davanti al Tribunale correzionale di Locarno, la difesa del prevenuto sollevava, fra altre, una eccezione preliminare consistente a dire che avendo il codice penale del 1873 abrogato la legge sulla stampa del 1834, l'azione penale promossa dal Consiglio di Stato non può più ritenersi di natura pubblica e vuol quindi essere scartata per mancanza della querela di parte, e domandava che fossero richiamati : il prospetto dell'imposta cantonale del comune di Bellinzona, gli atti tutti concernenti la diminuzione d'imposta in querela accordata al consigliere Luigi Gabuzzi ed i prospetti di tutti i comuni del cantone. Il tribunale respinse l'una e l'altra : la prima, perchè l'art. 345 § 2 del codice penale riserva esplicitamente, nei delitti di diffamazione trapassanti in libello famoso, le disposizioni della legge sulla stampa ; la seconda, perchè il fatto dell'avvenuta diminuzione d'imposta intorno al quale s'aggira l'articolo incriminato essendo ammesso dalla parte lesa, epperò da ritenersi acquisito agli atti, la chiesta produzione appalesavasi affatto inutile.

Passando poscia, nella sua udienza del 28 giugno, al giudizio sul merito dell'accusa, lo stesso tribunale dichiarava « nulla la denuncia, l'inchiesta, ecc., e dimetteva il prevenuto » dal processo, per la ragione che « manca in questo la que- » rela personale della parte offesa, ossia della Commissione

» d'imposta cantonale, come è voluto dall' art. 26 § 2 della » legge sulla stampa, tutta la detta Commissione o qualsiasi » membro di essa entrando nella categoria di quei pubblici » funzionari previsti dal § 2 dell'art. 9 ibidem. »

F. Il Tribunale di appello del cantone Ticino, invocato d'ufficio dal pubblico Ministero per rispetto al giudizio 28 giugno e dal prevenuto Bertoni contro i decreti antecedenti del Tribunale di Locarno, con cui si respingono l'eccezione pregiudiziale e la domanda incidentale surriportata della difesa, confermava questi ultimi, riformava il primo, dichiarando a un tempo, — con sentenza del 3 settembre 1889, — « Brenno » Bertoni... colpevole di diffamazione trapassata in libello » famoso a danno del consigliere di Stato direttore del dipar- » timento delle finanze, quale presidente della commissione » d'imposta cantonale, mediante la pubblicazione dell'articolo... » e lo condannava : « alla pena di detenzione per mesi quat- » tro da scontarsi nel penitenziere cantonale, alla multa di » franchi 75, alla tassa di giustizia in franchi 37 cent. 50 per » la prima istanza e altrettanti in appello, alle spese proces- » suali in ambedue le sedi in franchi 230 cent. 40 ed al » risarcimento dei danni e delle spese alla parte offesa, da » liquidarsi in separata sede di giudizio ; riservata l'azione » in via solidale per le spese, danni e conseguenze, verso » l'editore e lo stampatore del giornale *il Dovere*. »

G. Contro tale sentenza l'avvocato Bertoni ha, con memoria dell'8/11 stesso settembre, introdotto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale domandandone l'annullazione per violazione delle guarentigie costituzionali della libertà di stampa e dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Egli fonda questa sua domanda segnatamente sulle seguenti ragioni :

1° Rifiutando alla difesa la prova documentaria della verità del fatto principale allegato nell'articolo di cui si tratta, il Tribunale di appello ha commesso un vero diniego di giustizia, perchè l'ha messa nella impossibilità di far constatare l'inconsistenza della promossa accusa e soprattutto di verificare se il consigliere di Stato Regazzi non avesse per avven-

tura votato contro la risoluzione rimproverata alla Commissione d'imposta, nel qual caso, uscendo la di lui persona dalla discussione, la denuncia del Consiglio di Stato non avrebbe più avuto fondamento di sorta.

2° Col respingere l'eccezione desunta dal fatto che l'art. 9 della legge sulla stampa del 1834, giusta il quale l'oltraggio verso i membri del Consiglio di Stato, ecc. è d'azione pubblica, fu abrogato dal prescritto generico dell'art. 355 cod. pn., il Tribunale di appello si è rifiutato arbitrariamente ad applicare una legge posteriore, meno severa di quella che la medesima ha sostituito.

3° Un altro arbitrario e manifesto rifiuto di applicare la legge in vigore (art. 27 di quella sulla stampa) lo ha commesso respingendo la subordinata eccezione che la denuncia o accusa non conteneva l'indicazione precisa dei passi dell'articolo incriminato che si pretendono diffamatori o ingiuriosi. Arrogò, in via d'ordine, che, dopo annullata la sentenza di prima istanza, il tribunale d'appello avrebbe dovuto rimandare il processo al primo giudice, invece di passare alla decisione di tutti i punti di questione.

4° Nel merito, infine, il tribunale d'appello ha visto un reato di stampa contro l'onore di un singolo magistrato, là dove non c'era invece che la libera critica di una decisione della Commissione d'imposta illegale e assolutamente contraria ai diritti attribuiti dalla legge ai Municipii; l'articolo del *Dovere* non contiene nessun apprezzamento e veruna insinuazione personale nè riguardo al consigliere di Stato Regazzi nè verso altri, ma tutt'al più la supposizione che l'interessato, signor consigliere L. Gabuzzi, abbia versato ad un comitato politico l'economia realizzata sulla sua riduzione d'imposte, ciò che dopo tutto non ha niente d'illecito nè d'immorale. A questo punto di vista la violazione della costituzione è evidente, attesochè la libertà di stampa si estenda alla discussione di tutti gli atti dell'amministrazione, a patto che si rispetti l'onoratezza delle persone.

H. Nella sua risposta del 4 ottobre il Consiglio di Stato conclude alla rejezione del ricorso sulla scorta delle considerazioni che seguono :

*Ad 1.* Colla produzione degli atti concernenti il ricorso del contribuente L. Gabuzzi, Bertoni non intendeva di provare la verità del fatto diffamatorio da lui narrato e rinfacciato ai funzionari ticinesi di finanza, che cioè una rilevante diminuzione d'imposta era stata partigianescamente e dolosamente accordata ad un ricco contribuente conservatore, a patto venisse versata nella cassa destinata al 3 di marzo, ossia alle spese del partito conservatore per le nomine de' suoi candidati al Gran Consiglio, ma il fatto puro e semplice della diminuzione d'imposta accordata senza la formalità del preavviso municipale; ora questo fatto, non concludente del resto nè pertinente, essendo stato ammesso, nel suo costituito, dal consigliere di Stato Regazzi, la chiesta produzione risultava perfettamente inutile.

*Ad 2 e 3.* Oltrechè siffatte quistioni, com'ebbe già a riconoscere la Corte cou sua sentenza 1° giugno 1888 nella causa Buzzi e Compagni, cadono manifestamente fuori della sfera delle competenze del Tribunale federale, perchè relative ad interpretazione e applicazione di leggi penali cantonali, queste furono in concreto rettamente applicate, perchè, da una parte, il codice penale del 1873 ha espressamente riservato le disposizioni della legge sulla stampa e, d'altra parte, il prescritto dell'art. 27 di questa non può applicarsi nel caso di un breve articolo di giornale che si ritiene tutto quanto, dal principio alla fine, calunnioso, diffamatorio ed ingiurioso.

*Ad 4.* Anche qui il Tribunale d'appello non ha fatto della legge penale cantonale (art. 345 cod. pen. e 9 della legge sulla stampa) una applicazione arbitraria, nè colpito per essa la manifestazione di una critica obbiettivamente lecita d'un fatto pubblico o quella di un'opinione evidentemente legittima e non pregiudicevole ai diritti di alcuno (sentenze del Tribunale federale del 1889 nelle cause Jäger e Sandmeyer-Mil-lenet), perocchè l'indole diffamatoria e perversa del passo dell'articolo che specialmente servi di base alla condanna salta agli occhi di chiunque lo legga e fu implicitamente riconosciuta dallo stesso autore; nè si può ragionevolmente negare che esso contenga un'insinuazione personale ingiuriosa e

difamatoria all'indirizzo del consigliere di Stato Regazzi, poichè sebbene il di lui nome e cognome non vi sia materialmente indicato, vi sono però indicati espressamente gli uffici di cui è capo e del cui operato ha la responsabilità principale.

*I.* Nelle rispettive loro allegazioni posteriori di replica e duplica dei 10 novembre, 24 gennaio, il ricorrente del pari che il governo ticinese dichiarano insistere nelle già formulate conclusioni d'ordine e di merito, e si applicano a dimostrare, in aggiunta agli argomenti di cui sopra,

*il ricorrente*: che il querelato giudizio d'appello non ha rispettato la garanzia del doppio grado di giurisdizione e violato pertanto gli art. 1° e 2° della riforma costituzionale del 10 febbraio 1883, perchè tolse al prevenuto la possibilità di ottenere sul merito dell'accusa contro di lui portata anche un verdetto di prima istanza; — che la facoltà del Tribunale federale d'intervenire contro violazioni della libertà di stampa non esiste soltanto quando siavi stata un'applicazione od una interpretazione evidentemente arbitraria e di mero pretesto della legge cantonale, ma anche quando siavi stata erronea applicazione o interpretazione di detta legge, sia per ciò che riguarda la forma, sia per ciò che concerne il merito; che riformando il giudizio perfettamente conforme alla legge del giudice distrettuale, il Tribunale di appello ha fatto una erronea applicazione della legge stessa, confuso cioè due cose ben distinte: la qualità e l'esercizio delle funzioni del consigliere di Stato, membro della Commissione d'imposta, e misconosciuto una disposizione (art. 26, § 2 della legge sulla stampa), la quale riferendosi all'esercizio di un diritto costituzionale, non può essere violata senza che ne venga offesa a questo stesso diritto (v. la sentenza del Trib. fed. nella causa Simen-Mariotta, Racc. off., VI, p. 168);

*il governo ticinese*: che il gravame relativo alla pretesa violazione degli art. 1 e 2 della riforma costituzionale del 1883, sollevato soltanto in replica, non può essere preso dal Tribunale federale in considerazione, perchè tardivamente e

fuori di luogo proposto (v. per analogia gli art. 89 e 98 proc. civ. fed.), senza contare che il vedere se il Tribunale di appello, annullando una sentenza di prima istanza e scartando un'eccezione di nullità della denuncia, a cui quest'ultima sentenza, ammettendo quell'eccezione, erasi limitata, possa o non possa procedere al giudizio sulle altre eccezioni alla denuncia e sul merito, stati in prima istanza largamente discussi, è questione di mezo rito processuale ordinario, epperò di competenza esclusiva dei tribunali cantonali; che del resto il ricorrente non ha formalmente chiesto, in sede d'appello, si rinviasse il processo al Tribunale distrettuale, perchè giudicasse sulle altre due eccezioni di nullità e sul merito, sanando così col fatto proprio qualsiasi irregolarità che si fosse al proposito verificata; — che sendo stato dimostrato non escludere l'offesa all'intera commissione d'imposta un'offesa ad un membro del Consiglio di Stato che ne faceva parte ed erane il presidente, ma farla anzi di necessità presupporre, l'articolo della legge sulla stampa da applicarsi era quello appunto che riguarda le offese ai membri del Consiglio di Stato, cosicchè la denuncia stata presentata ex officio del governo, a sensi dell'art. 26, § 1° di detta legge, fu perfettamente regolare.

*L.* In corso di procedura, e precisamente con provvisoria del 21 settembre 1889, il presidente del Tribunale federale, a richiesta del ricorrente e non opponente il governo convenuto, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione della querelata sentenza d'appello fino a pronunciato giudizio del Tribunale federale sul merito del ricorso.

*Premessi in linea di diritto i seguenti ragionamenti*:

1° Poichè il ricorso fa esplicitamente capo alla violazione di diritti che sono garantiti al ricorrente dalle costituzioni federale e cantonale, la competenza del Tribunale federale, a conoscere del medesimo non può essere e non fu del resto revocata in dubbio (art. 59, § 1, lett. a della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale).

2° Il gravame principale che solleva il ricorso stesso è certamente quello desunto dalla violazione del secondo capo-

verso dell'art. 26 della legge ticinese sulla stampa, il quale dispone che la diffamazione o l'ingiuria in odio di altri funzionari o agenti pubblici nell'esercizio del loro ministero (art. 9, § 2 ibid.) sarà di azione pubblica, come quella diretta contro i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e dei ministri del culto (art. 9, § 1), *ma non potrà formare oggetto d'accusa a promuoversi dal Consiglio di Stato, SE NON DIETRO L'ISTANZA DELLA PARTE OFFESA.*

A questo proposito è d'uopo rimarcare innanzitutto che l'articolo incriminato si aggira per intero intorno al fatto, non contestato, della diminuzione di franchi 80 000 sulla sostanza e 3700 sulla rendita accordata ad un contribuente dalla *Commissione d'imposta cantonale*. Questa Commissione, istituita da una legge del 20 marzo 1855, modificata in parte da altra del 23 giugno 1865, si compone « di un consigliere » di Stato e di otto membri, uno per distretto, nominati dal Gran Consiglio fuori del suo seno. »

Essa, dice l'art. 24 della legge del 1865, « oltre al decidere su tutti i ricorsi, potrà rimandare alle Municipalità, » perchè siano rettificcate, quelle tabelle di notificazioni che » si ritengono iuvertiere, o apportare le variazioni che crederà del caso alle partite dei singoli notificanti, anche indipendentemente da reclami, sentite sempre previamente le » osservazioni dei contribuenti e della Delegazione comunale per mezzo della Municipalità: delibera in numero » completo e inappellabilmente, sentiti, all'occorrenza, i Commissari e i conservatori delle ipoteche. I di lei giudizi sono » sempre motivati. »

L'articolo surriferito non allude per nessun verso nè al Consiglio di Stato nel suo tutto, nè ad un membro qualsiasi di questo Corpo, nè particolarmente a quello che siede per legge nella prefata Commissione e ne dirige le deliberazioni.

3° Così stando le cose, si tratta essenzialmente di vedere se il Consiglio di Stato avesse, — a tenore di legge, — la facoltà d'invocare nel caso concreto il prescritto all'art. 26, § 1 della ripetuta legge sulla stampa per promuovere *d'ufficio*

l'accusa contro detto articolo, epperò se accogliendo quest'accusa il giudice cantonale abbia interpretato e applicato la surrichiamata disposizione di legge in un senso conforme al buon diritto ed alle sue attribuzioni, o non piuttosto, — come afferma il ricorrente, — in modo manifestamente arbitrario. È chiaro difatti e fu ripetutamente confermato dalla costante pratica che non tutte le inesatte interpretazioni e applicazioni di leggi cantonali possono fornire argomento ad invocare l'intervento di questa Corte per ottenerne la nullità delle decisioni a cui servono di base, ma solo quelle che sono in aperta contraddizione col senso e con lo spirito della legge stessa e appaiono affatto inconciliabili con questo.

Ora è bensì vero che la diffamazione e l'ingiuria ravvisate nell'articolo *la Giustizia in fatto d'imposta* offendono, in una cogli otto membri della Commissione d'imposta cantonale nominati dal Gran Consiglio, anche il Consigliere di Stato che ne fa necessariamente parte a sensi di legge. Ma è vero altresì che non l'offendono in tale sua qualità di *Consigliere di Stato* nè a ragione della medesima, sibbene ed unicamente nella sua veste di *membro e presidente della Commissione*, che rappresenta un'autorità autonoma, rivestita di competenze proprie, separate affatto da quelle del Consiglio di Stato; l'offendono cioè indipendentemente dalle ben distinte funzioni che vanno inerenti alla sua prefata carica di consigliere di Stato.

Voler quindi vedere in quell'articolo una diffamazione ed una ingiuria in odio dell'avvocato Pietro Regazzi *come consigliere di Stato*, è voler dare alla succitata disposizione di legge un significato ed una portata evidentemente eccessivi ed inconciliabili col suo vero senso logico e naturale. È infatti da notarsi che dove stesse l'argomentazione armeggiata dal governo e dal Tribunale d'appello del cantone Ticino, si avrebbe, — come giustamente osserva nel suo giudizio il tribunale di prima istanza — « questa anomalia di vedere punita » una diffamazione a carico della intiera Commissione colla » pena di tre giorni a un mese (v. l'art. 9 della legge sulla » stampa), se è l'intera Commissione che fa l'istanza per il

» procedimento, mentre invece lo stesso reato sarebbe punito  
 » con una pena di molto superiore, cioè da un mese a sei  
 » mesi, se l'istante od il querelante fosse un membro solo  
 » della stessa, in concreto caso il signor avvocato Regazzi. »

Siccome poi la querelata interpretazione estensiva della legge ha avuto per conseguenza, da una parte, di rendere possibile un procedimento al quale, — senza di essa, — l'imputato non avrebbe potuto essere sottoposto, perchè mancava nel fattispecie l'istanza della parte lesa, ovverosia di tutta o parte della Commissione d'imposta, sola competente a prendere la decisione stigmatizzata dall'articolo del *Dovere* e quindi anche sola autorizzata a rilevare la fattale offesa, e d'altra parte, di aggravare d'assai la sua situazione, assoggettandolo ad una sanzione penale considerevolmente più rigorosa di quella che avrebbe potuto colpirlo, qualora invece del primo capoverso dell'art. 26 della legge sulla stampa si fosse applicato il secondo, il lamento per denegata giustizia e violazione del principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 4 delle costituzioni federale e cantonale) ch'egli solleva nel suo ricorso appare pienamente giustificato. Non è poi a passarsi sotto silenzio che giusta l'art. 10 della costituzione ticinese « nessuno può essere arrestato nè » processato che in virtù della legge » e che il procedimento usato dall'autorità cantonale in odio del ricorrente ha avuto per effetto di recare sfregio anche a questa guarentia.

Nè muta specie l'argomento che il governo convenuto vorrebbe attingere al fatto che l'articolo incriminato allude eziandio, di transenna, all'ufficio di revisione, del quale il medesimo consigliere di Stato, direttore delle finanze, sarebbe, a suo dire, la vera incarnazione. Oltrechè l'ufficio stesso non figura disciplinato nè menzionato in nessuna disposizione di legge o regolamento pubblicato nella raccolta ufficiale del cantone Ticino, l'articolo Bertoni non attacca nessun atto o decisione qualsivoglia di tale ufficio o del suo presidente.

4° Di fronte alla suesposta soluzione, la quale produce già senz'altro nullità della sentenza ond'è ricorso, non è più necessario indagare ulteriormente se il procedimento usato dal-

l'autorità cantonale coinvolga a un tempo anche una violazione dell'altra invocata garanzia della libertà di stampa inscritta agli art. 55 della costituzione federale e 11 di quella ticinese nel senso e pel motivo che avrebbe indebitamente privato il ricorrente del beneficio delle forme e dei prescritti istituiti dalla ripetuta legge speciale del 1834.

5° Parimente non occorre esaminare le altre quattro eccezioni, più o meno secondarie, che il ricorrente fonda :

a) sulla deficiente designazione precisa e concreta del passo specialmente ingiurioso e diffamatorio dell'articolo incriminato ;

b) sul rifiuto opposto dal giudice cantonale all'istanza pel richiamo in atti dei registri concernenti le imposte del comune di Bellinzona, delle carte specialmente relative alla diminuzione d'imposta chiesta dal contribuente Gabuzzi e dei prospetti per l'imposta cantonale di tutti i comuni del cantone ;

c) sull'applicazione fatta al caso concreto dell'art. 5 della legge sulla stampa, sebbene tale disposizione sia stata abrogata dall'art. 355 del codice penale ticinese ;

d) sulla violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione sancita dagli art. 1 e 2 della riforma costituzionale 10 febbraio 1883.

Esse mancano del resto tutte e quattro di fondamento e basterà osservare a riguardo loro :

ad a) che avendo il magistrato cantonale considerato e punito l'intero articolo come ingiurioso e diffamatorio nel suo complesso, non gli correva per legge nessun obbligo di segnalare partitamente il brano od i brani di esso che riteneva maggiormente rivestiti di siffatto carattere delittuoso ;

ad b) che l'asserto del quale il ricorrente intendeva provare con la chiesta produzione di atti la verità non essendo impugnato, ma anzi esplicitamente ammesso dalla parte denunciante, la produzione medesima, — la quale non poteva servire invece a dimostrare l'altro asserto relativo alla cassa pel 3 di marzo, — si appalesa difatti come perfettamente inutile ;

ad c) che l'art. 345, § 2 dell'invocato codice penale del



1873 riserva effettivamente *expressis verbis* nei delitti di diffamazione trapassanti in libello famoso, le disposizioni della legge sulla stampa;

*ad d)* che gli art. 1° e 2° della riforma costituzionale del 1883 chiamano bensì due istanze, il Tribunale d'appello e sette tribunali distrettuali, a giudicare in sede civile e penale, ma riservano alla legge il determinare gli attributi e le competenze delle diverse magistrature (art. 3°), che la legge, segnatamente quella di procedura penale, non contiene neppure essa esplicite disposizioni sull'argomento di cui si tratta, ovverosia sulla quistione se il Tribunale di appello, annullando una sentenza di prima istanza e scartando un'eccezione di nullità della denuncia, a cui quest'ultima sentenza, — ammettendo l'eccezione stessa, — erasi limitata, possa o non possa procedere al giudizio sulle altre eventuali eccezioni e sul merito, e che anche la pratica fin qui seguita in proposito dai Tribunali ticinesi non offre materia a poter dire che in altri casi, analoghi a quelli del fattispecie, si sia proceduto diversamente (v. del resto la sentenza di questa Corte nella causa Huber, Racc. off. vol. XI, p. 155 cons. 2°).

il Tribunale federale  
pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso dei suesposti considerandi e la sentenza 3 settembre 1889 del Tribunale d'appello del cantone Ticino è annullata.

## II. Doppelbesteuerung. — Double imposition.

65. Urtheil vom 6. September 1890 in Sachen Lüscher.

A. Rudolf Lüscher von Seon, Kantons Aargau, welcher im Jahre 1837 in der Stadt Bern, dem Wohnorte seiner Eltern, geboren ist, begab sich im Jahre 1857, nachdem er bis dahin ununterbrochen in Bern gewohnt, auch dort den damals üblichen militärischen Vorunterricht bestanden hatte, mit einem von der bernischen Centralpolizei ausgestellten Reisepasse in's Ausland. Nach zwanzigjährigem Aufenthalte in England kehrte er im Jahre 1877 nach Bern zurück, wo seine Mutter und Geschwister beständig geblieben waren; vom Jahre 1878 hinweg bezahlte er die Militärpflichtersatzsteuer in Bern. Nun reklamierte aber in der Folge die aargauische Militärverwaltung von ihm die Militärpflichtersatzsteuer für die Jahre 1858 bis 1878 inklusive, welche Forderung sie indeß später auf die Steuer für die Jahre 1868 bis 1878 beschränkte. R. Lüscher wandte sich beschwerend an den Bundesrath, indem er ausführte, daß er von 1878 hinweg seine Militärpflichtersatzsteuer an seinem Wohnorte in Bern bezahlt habe; während seines Aufenthaltes in England habe er dort alljährlich Militär- und Kriegsteuer, die in der allgemeinen Erwerbssteuer inbegriffen seien, bezahlen müssen. Jedenfalls könnte er für rückständige, während seiner Landesabwesenheit verfallene Steuerquoten nur vom Kanton Bern, nicht aber vom Kanton Aargau, wo er sich gar nie aufgehalten habe, belangt werden. Der Bundesrath entschied am 25. April 1890 dahin: 1. Die Ersatzsteuerforderung pro 1878 steht dem Kanton Bern zu und die Bezahlung derselben durch den Rekurrenten an diesen Kanton wird als korrekt anerkannt. 2. In die Frage, ob Rekurrent für die frühern Jahre 1868 bis 1877, wo er landesabwesend war, gegenüber dem Kanton Aargau oder gegenüber dem Kanton Bern ersatzpflichtig sei, wird nicht eingetreten. In der Begründung dieser Entscheidung wird ausgeführt: Der Bundesrath könne sich nur mit der Steuerforderung für das Jahr 1878 befassen, weil die